

TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Ufficio esecuzioni immobiliari

Agli Ordini dei professionisti delegati alle vendite

Agli ordini ed albi dei periti stimatori

Ad Isveg

Oggetto: Emergenza epidemiologica da Covid19 – Proroga legale dell'art.54 ter L.27/2020

I Giudici dell'esecuzione

Visto l'art.54 TER del DL 18/2020 conv. nella L.27/2020 così come modificato dall'art.4 DL 28 ottobre 2020 n.137 e **prorogato da ultimo dal comma 14 dell'art.13 del D.L. n.183 del 3 dicembre 2020 (c.d. decreto Milleproroghe 2021 in G.U. n.323 del 31.12.2020)**

Considerato che il comma 14 dell'art.13 prevede espressamente: *All'articolo 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021".*

Considerato che il comma 13 prevede espressamente: *La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è **prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente** ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.*

Preso atto, dunque, della proroga legale della sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto la casa di abitazione del debitore nonché degli ordini di liberazione degli immobili adibiti ad abitazione principale del debitore, seppur aggiudicati;

Ritenuto che, in aderenza a quanto precedentemente disposto, la sospensione debba applicarsi anche in ipotesi di **divisione endoesecutiva e di esecuzione c.d. plurilotto**, di cui uno sia rappresentato da immobile costituente casa di abitazione del debitore, per esigenze di economicità e coerenza del sistema delle vendite coattive pubbliche

DISPONGONO

Che ricorrendo le ipotesi sopra indicate:

- Che i **CTU** ed il Custode **non accedano** agli immobili fino alla data del 30.06.2021 prorogando sin d'ora **fino alla data del 30.9.2021** il termine per il deposito della perizia di stima, con correlativo differimento della data di udienza ex art.569 c.p.c.;

- Che il **custode** non liberi gli immobili adibiti ad abitazione principale del debitore, anche se aggiudicati in via definitiva, fino alla data del 30.06.2021;
- Che il **professionista delegato** sospenda le attività di vendita fino alla data del 30.06.2021; senza necessità di ulteriore autorizzazione potrà fissare nuovo esperimento di vendita in data successiva alla scadenza del periodo di sospensione nel rispetto dell'ordinanza di delega ed il nuovo esperimento di vendita sarà fissato alle medesime condizioni fissate per l'esperimento di vendita revocato e con le medesime forme di pubblicità già fissate nell'ordinanza di delega. Gli eventuali avvisi di vendita *medio tempore* emanati e fino alla data del 30.6.2021 si intendono revocati d'ufficio.
- Allo scadere del periodo di sospensione, le **istanze di riassunzione** relative a fascicoli non ancora in delega andranno depositate o ridepositate ove non risulti già fissata ex novo o a seguito di rinvio d'ufficio la nuova data dell'udienza ex art.569 c.p.c.

Si comunichi.

Firenze 12.01.2021

F.TO Dott.ssa Pasqualina Principale

F.TO Dott.ssa Laura D'Amelio